



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

La rappresentazione contabile della detenzione di criptovaluta nel bilancio

Relatore

Ch. Prof. Ugo Sostero

Laureando

Matteo Berton

Matricola 806678

Anno Accademico

2019 / 2020

Indice

Introduzione	
Capitolo I Le criptovalute	1
Capitolo II Le normative di riferimento	7
2.1 IAS / IFRS - Codice Civile e OIC	7
2.2 Attori principali	9
Capitolo III Le criptovalute nei bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS	13
3.1 Strumenti finanziari	13
3.2 Disponibilità liquide	15
3.3 Rimanenze	21
3.4 Attività immateriali	23
Capitolo IV Le criptovalute nei bilanci redatti secondo la normativa nazionale	27
4.1 Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, altri titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	27
4.2 Rimanenze	30
4.3 Attivo circolante, disponibilità liquide	31
4.4 Crediti, conferimenti	33
Conclusioni	37
Bibliografia	41
Sitografia	45

Introduzione

Correva l'ottobre del 2008 quando un non meglio conosciuto col nome di Satoshi Nakamoto scrisse un documento¹ intitolato "Bitcoin: un sistema di cassa elettronico peer-to-peer²". A partire dal 2009, il mondo ha potuto assistere alla nascita e allo sviluppo delle cripto valute ovvero delle monete digitali. Non a caso, a seguito del crollo finanziario di quegli anni³, gli investitori più esigenti hanno trovato nel bitcoin un nuovo strumento finanziario speculativo di loro interesse dopo la crisi globale del 2007. L'intento delle criptovalute è quello di diffondere un sistema finanziario basato su una connessione globale e le loro caratteristiche offrono un terreno fertile per le speculazioni, grazie soprattutto alla velocità di transazione senza bisogno di intermediari qualificati.

Nonostante abbiamo assistito a fenomeni squisitamente speculativi, come la bolla nel dicembre 2017 (dal dicembre 2017 al gennaio 2018 il prezzo delle criptovalute ha ceduto in media circa l'85%)⁴, che ha riguardato tutte le criptovalute, il fenomeno in esame risulta tutt'ora attuale e rappresenta una realtà economica che non potrà che continuare ad espandersi in futuro e, nel mentre, dovrà trovare schemi operativi e comportamentali condivisi, strutturati e regolamentati.

Oggi le cripto valute sono presenti in un gran numero di portafogli, sia di soggetti privati, imprese o Enti sia pubblici che privati.

Da molti dei soggetti tenuti alla rendicontazione, il possesso di queste attività viene spesso annotato solamente in via extra contabile dal momento che non è tipicamente presente alcuna posta di bilancio che possa accoglierle a causa della loro natura ambigua ma soprattutto non codificata.

Ad un primo impatto potrebbero infatti apparire come disponibilità liquide, investimenti a breve o lungo termine, rimanenze, immobilizzazioni, etc.; ma quale voce è la più adatta ad accoglierle? È possibile identificare una collocazione adeguata a racchiudere la loro natura?

¹ Tradotto in italiano reperibile presso il sito di riferimento della comunità Bitcoin all'indirizzo https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_it.pdf

² Connessione tra due dispositivi (nodi) in cui possono avvenire scambi senza intermediari.

³ Il concetto di criptovaluta è stato introdotto in concomitanza della bancarotta della Lehman Brothers e per molto tempo ignorato o mal interpretato dal pubblico in generale.

⁴ Minenna M. (2018) L'esplosione della bolla Bitcoin: un'autopsia // *Sole 24 Ore* del 31 dicembre 2018

Questa tesi vuole offrire uno spunto sulla possibile rappresentazione contabile delle cripto valute analizzando i termini utilizzati per codificare e definire le varie voci di bilancio e verificare se qualche posta possa rappresentarle o, almeno, quale si avvicina di più e cosa manca affinché si possa rappresentare in bilancio anche questo nuovo ma sempre più diffuso fenomeno.

Per questo motivo, sarà dapprima spiegato cosa sono le cripto valute, quali sono le loro caratteristiche e come si possono scambiare. Saranno poi analizzate le definizioni presenti nelle normative di riferimento a livello internazionale e nazionale per cercare di identificare una posta che possa contenere la natura di queste cripto attività.

Capitolo I Le criptovalute

Le cripto valute sono monete digitali che possono essere utilizzate per il pagamento di beni e servizi oppure detenute al solo scopo di investimento. Per alcuni aspetti esse sono simili alle moderne monete fisiche poiché non hanno un valore intrinseco e non possono essere riscattate in cambio di un bene reale per il solo fatto di possederle. Le grosse differenze dalle valute tradizionali sono che le cripto valute sono decentralizzate, non hanno corso legale e non sono garantite da una banca centrale o da un governo. Anche la loro circolazione non è regolata da una banca centrale e le transazioni in cripto valuta possono essere effettuate dagli stessi utilizzatori senza il coinvolgimento di altri intermediari.

Come nascono le criptovalute?

Oggi si possono contare circa 7.500 criptovalute diverse⁵.

Un'offerta iniziale di moneta elettronica (ICO⁶) può essere assimilata ad un'operazione di *crown-finding* legata al rilascio di nuova moneta elettronica⁷.

In sostanza, una ICO, assomiglia ad una offerta pubblica iniziale (IPO) in cui una società, che intende quotarsi per la prima volta in un mercato regolamentato, offre al pubblico le proprie azioni. In cambio di moneta tradizionale, i sottoscrittori ricevono interessenze dell'emittente.

A differenza delle IPO, nelle ICO non si ricevono azioni ma si riceve un ammontare in cripto valuta come controparte alla cessione di moneta tradizionale che, a differenza delle partecipazioni in società, non sono accompagnate da alcun diritto legale o contrattuale e non danno diritto ad alcun tipo di interesse. Il beneficio economico delle ICO è che permettono agli iniziali sottoscrittori di ottenere un ritorno economico maggiore dalla vendita delle stesse cripto monete ottenute nel momento in cui esse ricevono un apprezzamento dal mercato⁸. Normalmente c'è relazione diretta tra

⁵ Fonte: <https://coinmarketcap.com/it/all/views/all/>

⁶ Per un approfondimento sulle ICO e all'inquadramento giuridico dei vari *token* che possono essere offerti ai sottoscrittori, si legga Incorvaia A. (2020). L'iscrizione in bilancio dei cryptoassets secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Un'analisi sulle corrette metodologie da applicare in sede di initial recognition e successive valutazioni. *Rivista dei Dottori Commercialisti* 1/2020

⁷ Bianchi S., & Ballarin F. (2018). Criptovalute: implicazione per gli IFRS adopters. *Rivista Amministrazione & Finanza*, n. 7/2018.

⁸ Affidandosi per un investimento in cripto valuta alla ICO, non è raro imbattersi in problematiche legate alla reale messa in commercio della neo-cripto valuta. Può infatti capitare che alcune società improvvisino una nuova moneta elettronica che non riesce a prendere valore. In questo caso, non

diffusione ed utilizzo di una criptovaluta e suo valore economico. L'investitore in moneta elettronica si auspica, infatti, che essa venga utilizzata su larga scala e che per tal motivo il valore cresca in base all'utilizzo della moneta elettronica stessa. Se ciò accadesse significherebbe che sempre più utilizzatori riconoscono a quella criptovaluta una certa utilità.

Oltre alle ICO, un modo sicuramente con poche se non assenti garanzie, vi sono altre possibilità per ottenere cripto moneta.

Secondo un recente *Advice* dell'EBA (European Bank Authority) alla Commissione Europea, le Cripto attività ricadono fuori dalla regolamentazione europea sui servizi finanziari pertanto non vengono applicati presidi specifici di trasparenza⁹. Un'alternativa, con una seppur minima garanzia, è quella di affidarsi alle piattaforme di *trading* dedicate alla compravendita delle criptovalute più comuni e richieste nel mercato.

Non volendo in questa sede affrontare l'argomento nel dettaglio, è qui sufficiente fare presente che non esistono normative rigide a tutela degli investitori registrati nelle varie piattaforme che offrono questo servizio. Nonostante non viga alcuna forma di tutela o garanzia delle somme gestite o depositate nel proprio *wallet* e nonostante vi siano forti rischi che espongono gli utilizzatori a vedere il proprio investimento svanire - tra cui furto dei dati per attacchi informatici o più banalmente per smarrimento password e dati per il recupero - recenti modifiche alla Direttiva europea si muovono verso una minima standardizzazione dei principali e più seri mercati¹⁰ di riferimento. In molti Paesi, i soggetti che gestiscono il *trading* di cripto attività, sono registrati e presidiati per i profili antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo dal momento che il finanziamento alle attività illecite è il principale problema nell'uso di questo strumento. In Italia, sebbene prevista ancora a febbraio 2018, a novembre 2020 non è ancora operativa l'apposita sezione speciale dell'OAM (Organismo Agenti e Mediatori) che dovrebbe

venendo essa scambiata in alcun mercato, non verrà mai apprezzata all'esterno della società fondante dovendo per tal motivo essere convertita, nel migliore dei casi, in semplice credito per beni o servizi eventualmente offerti dal propositore della ICO.

⁹ EBA, 2019

¹⁰ "Mercato" è qui ed in futuro (quando riferito alle criptovalute) utilizzato per identificare una singola piattaforma in cui scambiare cripto moneta. Ogni piattaforma rappresenta un mercato. Non essendoci una quotazione comune, ogni piattaforma si muove indipendentemente rispetto alle altre. Possono quindi crearsi situazioni in cui la valutazione di ogni singola cripto moneta scambiata assume valori simili ma non per forza uguali nei vari mercati.

ospitare, assieme ai registri degli agenti e mediatori, dei cambiavalute e dei compro oro, il registro dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali che saranno poi vigilati dalla Guardia di Finanza¹¹.

Anche l'Agenzia delle Entrate ha affrontato l'argomento criptovalute nel settembre 2016. In una risoluzione¹² ha infatti osservato che *“la circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento, si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori di mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone quindi il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge”*.

L'uso del termine “fiducia” è qui chiara espressione dell'assenza di alcuna tutela sul contenuto del portafoglio degli investitori che, nonostante ciò, riconoscono alle criptovalute un valore di scambio.

Le caratteristiche delle criptovalute assumono rilievo anche ai fini della corretta valutazione della loro natura che, nella nostra analisi, sarà determinante allo scopo di individuare una loro collocazione adeguata all'interno del bilancio.

Esse si possono riassumere nei punti seguenti:

1. la criptovaluta non è emessa né garantita da alcun ente centrale, non ha valore intrinseco e la regolamentazione è determinata da un algoritmo;

2. il rapporto di conversione in monete fiat (moneta corrente per il pagamento di beni e servizi)¹³ è basato sulla domanda e offerta relativa ad ogni mercato (piattaforma di *trading*). L'unico elemento comune di ciascun mercato è lo scambio di una specifica criptovaluta. Per ciascuna di esse, alcuni siti internet forniscono quotazioni ufficiose di mercato facendo medie sulle quali però non esiste consenso dal momento che vengono standardizzate le quotazioni dei singoli mercati senza che questo comporti condivisione.

¹¹ Sull'argomento: Comunicato Stampa OAM 22 marzo 2019, Comunicato Stampa OAM del 13 febbraio 2020

¹² Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 72/E – Roma 02 settembre 2016

¹³ “La moneta fiat, anche nota come valuta fiat, è l'opposto della moneta-merce. La differenza principale tra le due è il valore intrinseco. Il valore della moneta-merce deriva dal materiale con cui sono create, si pensi alle monete d'oro o d'argento. La moneta fiat, al contrario, viene emessa da un governo o da una banca centrale, che la rendono legale come mezzo di pagamento per un bene.” Da <https://www.ig.com/it/glossario-trading/definizione-di-moneta-fiat>

3. le transazioni in criptovaluta assumono una serie di caratteristiche derivanti dalla *blockchain*¹⁴ (tecnologia utilizzata a regolamentazione delle criptovalute), ovvero sono:

- irreversibili → una volta accettato lo scambio non è possibile annullarlo;
- garantite → è garantito che ogni bitcoin o frazione di esso sia trasferito una sola volta evitando la “doppia spesa”;
- trasparenti → vengono registrate in un registro pubblico (*distributed ledger* o *blockchain*) che rende possibile conoscere quanti bitcoin possiede un indirizzo (*account*) e conoscere quale altro glieli ha forniti;
- anonime → pur lasciando traccia nel registro pubblico, non è possibile risalire all'identità del detentore che rimane dunque nell'anonimato;

¹⁴ Il blockchain è un sistema basato su un registro pubblico condiviso e distribuito che cataloga e valida tutte le transazioni (blocks) cronologicamente sui computer appartenenti al network (nodi) - Bianchi S., & Ballarin F. (2018). Criptovalute: implicazione per gli IFRS adopters. *Rivista Amministrazione & Finanza*, n. 7/2018.

La tecnologia blockchain merita un ulteriore approfondimento poiché, seppur in questa sede non è un elemento di nostro diretto interesse, è il fulcro dell'essenza delle criptovalute che può aiutarci a comprendere come esse siano “garantite”. Per questo, cito un estratto dell' ODEC di ottobre 2018 in cui si legge “*The blockchain technology can be defined as a distributed account receivables ledger (or distributed database) recording all transactions of a system at regular time intervals. The distributed ledger is based on a chain of connected information blocks in which each new transaction is recorded in a block of information which is added to previous blocks in order to update the ledger. Each new transaction should first be validated by the members of the system which is done on the basis of a consensus mechanism. Blockchains employ cryptographic and algorithmic methods to record and synchronize data across the network in an irreversible manner. With the blockchain technology, the double spending issue is solved as transactions are timestamped, keeping track of all transactions in a chronological way. In addition, the propagation rule in the network enables harmonisation of the information in the blockchain and reinforces protection against possible double spending. Cryptocurrencies are only one of the potential applications of the blockchain technology. This new technology can be applied in a large variety of sectors (e.g. trade and commerce, health care and governance) and for various purposes (e.g. the registration of shares, bonds and other assets, the registration of transfers of property titles, and the operation of land registers - See World Bank Group 2017 -). Annex 1 provides an overview of potential blockchain applications*”.

In estrema sintesi, il bitcoin non è altro che un file che mantiene dei dati riguardanti dei conti digitali (detto ledger o libro contabile). Una copia di questo file, ovvero di questo ledger, viene mantenuta in ogni computer del network Bitcoin. Per trasferire i bitcoin l'ordinante inserisce un messaggio nel network Bitcoin, che viene copiato da ogni nodo nel proprio ledger e inviato agli altri nodi. Ogni transazione è firmata digitalmente dall'ordinante. La validità della transazione non è effettuata da un soggetto centrale ma deriva da un riscontro delle precedenti transazioni, tramite il portafoglio digitale o e-wallet, in modo tale da verificare se l'ordinante ha la proprietà di una quantità di bitcoin sufficienti ad eseguire la transazione richiesta. Greco G. (2019). Valute virtuali e valute complementari, tra sviluppo tecnologico e incertezze regolamentari. *Rivista di Diritto Bancario – dottrina e giurisprudenza commentata*, Fascicolo I, p. 66

- decentralizzate → una rete decentralizzata di partecipanti che aggiornano, conservano e consultano la *distributed ledger* delle transazioni, secondo le regole del protocollo.




FIGURA 1.1 Fonte: Consob. Rappresentazione grafica del sistema capillare della Blockchain (Sistema decentralizzato) a confronto con altre tipologie di archiviazione: la Blockchain è un insieme di blocchi fra loro concatenati in cui ogni blocco è identificato da un codice, contiene le informazioni di una serie di transazione, e contiene il codice del blocco precedente, così che sia possibile ripercorrere la catena all'indietro, fino al blocco originale (una sorta di DNA delle transazioni Bitcoin). Ciascun nodo della rete memorizza tutti i blocchi e quindi tutta la Blockchain¹⁵.

La caratteristica riguardante l'anonimato pone alcune domande che vale la pena chiarire: il fatto che il reale titolare del portafoglio rimanga anonimo, genera un problema in merito alla sua identificabilità e alla conseguente liceità della rilevazione di esso nel bilancio? È sufficiente avere accesso al *wallet* in cui sono detenute le diverse cripto valute? Chi è il reale titolare del *wallet*?

Esiste, in verità, una relazione indiretta tra il soggetto titolare e il bene che passa attraverso il possesso della chiave privata a cui il portafoglio di criptovalute è collegato. Anche il possesso di idonee chiavi per disporre del conto è uno strumento che mette in correlazione la titolarità col *wallet* stesso. Una volta appurato l'indirizzo pubblico che detiene le criptovalute, - che si può accostare al classico "IBAN" - attraverso strumenti

¹⁵ <http://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute>

appropriati, è possibile abbinare la titolarità del conto al soggetto in possesso delle credenziali potendo in questo modo opporre a terzi la detenzione del *wallet*¹⁶.

¹⁶ Per approfondimenti: Capaccioli S. (2015). *Perizia di stima per il conferimento di beni o servizi in natura di nr. 45 bitcoin ex 2465 c.c. per il conferimento nella società Oraclize S.r.l., Arezzo.*

Nella perizia, che ha per oggetto il conferimento di 45 Bitcoin quale capitale sociale di una costituenda società, si affronta il problema qui sollevato di riconoscere nel detentore delle chiavi di accesso ad un wallet il proprietario che sulle stesse ha facoltà dispositive. Si tratta della prima società nata con conferimento di criptovaluta.

Capitolo II Le normative di riferimento

2.1 IAS / IFRS - Codice Civile e OIC

In Italia il bilancio di esercizio viene redatto facendo riferimento a due normative alternative: una a livello internazionale – IAS/IFRS – ed una nazionale – Codice Civile e OIC.

Lo scopo del bilancio ai fini IAS/IFRS è previsto nello IAS 1.9: *"Il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un'entità. La finalità del bilancio è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un'entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell'assumere decisioni di carattere economico."*; ancora, lo IAS 1.15: *"I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di un'entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti delle operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e dei criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti [...]"*.

Nella normativa nazionale, l'art 2423 c.c. recita: *"Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio"*.

Essenziale richiamare nella nostra analisi i principi di prudenza e di prevalenza della sostanza sulla forma dei valori che concorrono a formare le poste del bilancio, meglio specificati all'art. 2423-bis c.c. Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio. Quello della prevalenza della sostanza sulla forma indica come in bilancio la sostanza economica dell'operazione o del contratto siano più rilevanti della forma giuridica degli stessi ovvero viene data maggiore attenzione alla realtà economica dell'operazione piuttosto che a suoi aspetti formali.

È evidente che tutto quello che accade nella vita di una società va annotato nel libro giornale, ossia un libro contabile obbligatorio in cui si devono indicare analiticamente e cronologicamente tutte le operazioni relative all'esercizio di imprese.

Lo scopo del bilancio è dunque una rappresentazione veritiera e corretta della vita di un'attività. Di fronte a situazioni non espressamente codificate, bisogna comunque

cercare di rappresentarle al meglio per rendere, anche in questa circostanza, il più veritiero e corretto possibile quanto contenuto in esso.

Ad oggi non è ancora stata codificata una rappresentazione all'interno di un bilancio per la detenzione cripto valute da parte di soggetti tenuti alla redazione di questo strumento, sia nazionale che internazionale; tuttavia sicuramente stanno diventando sempre più attuali le detenzioni di criptovalute nei portafogli degli investitori privati, delle società ed anche degli Stati. Tra gli Stati che hanno deciso di sperimentare, sotto il proprio controllo, l'uso di moneta virtuale nei propri Paesi vi è l'Uruguay, con l'e-peso; altri ne hanno invece solamente annunciato il loro utilizzo senza che però si abbiano maggiori informazioni al riguardo (es. il Venezuela con il Petro); tra i Paesi che hanno in cantiere iniziative al riguardo vi sono annoverate Estonia e Svezia¹⁷.

Dando per certi, quindi, scenari in cui sussiste la necessità di una rappresentazione contabile delle cripto valute, le alternative contenute nella normativa internazionale potrebbero essere quelle offerte dai seguenti IAS:

- Strumenti Finanziari – IAS 32
- Disponibilità liquide – IAS 7
- Rimanenze – IAS 2
- Attività immateriali – IAS 38

La normativa nazionale, invece, ci offre le seguenti voci patrimoniali che potrebbero essere adatte ad ospitare un valore di cripto valuta:

- Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, altri titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- Rimanenze
- Attivo circolante, disponibilità liquide
- Crediti, conferimenti

Nei capitoli seguenti verrà analizzata ciascuna voce cercando di identificare quella che meglio si presta a tale scopo richiamando le posizioni della dottrina in materia.

¹⁷ Consob: <http://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute>

2.2 Attori principali

Prima di analizzare le normative su cui un bilancio è redatto, vale la pena fare una piccola premessa riguardo agli attori, ovvero i soggetti che redigono tal documento, per capire i diversi punti di vista del problema della rappresentazione in bilancio della detenzione di criptovaluta.

È chiaro che l'acquisto di un qualsiasi bene non ha una posta univoca nelle scritture contabili. È sempre necessaria un'indagine per abbinare ciò che accade nella vita di un'attività con l'attività stessa. La registrazione contabile subisce variazioni in relazione alla soggettività e allo scopo di chi ha sostenuto il costo, ma non solo. L'acquisto di una scrivania, ad esempio, potrebbe avere differenti trattamenti: potrebbe essere considerata *arredo* e di conseguenza inserita tra le poste dell'attivo patrimoniale e subire un ammortamento annuale; potrebbe avere un costo contenuto e una durata di utilizzo limitata, perché magari comprata usata, ed essere registrata contabilmente direttamente a *costo* dell'esercizio; ancora, potrebbe essere stata acquistata da un falegname che la lavora, la intaglia e la rivende in un secondo momento e, in questo caso, avrà la caratteristica di una *materia prima* oppure acquistata per essere rivenduta senza apportare modifiche ed essere una *merce*. In questi ultimi due casi, inoltre, se non rivenduta entro l'esercizio, a fine anno andrà rilevata quale *rimanenza*. A questo possiamo aggiungere, infine, la casistica che avviene quando, il falegname nell'esempio, acquista la scrivania ad uso proprio. Ad una lettura superficiale dell'accadimento ricorrente, si potrebbe essere tratti in inganno e rilevare tale operazione tra i costi di materia prima anziché inserirlo quale arredamento: è quindi necessario indagare, non solo le qualità oggettive dell'attore, ma anche lo scopo finale dell'acquisto.

Così come la scrivania dell'esempio non ha una collocazione univoca tra le poste del bilancio, allo stesso modo, per valutare l'eventuale presenza in un bilancio di un numero che vuole essere espressione di un valore di una valuta virtuale, o criptovaluta, è necessario analizzare l'attività esercitata dall'azienda in modo che dalla lettura del bilancio sia chiara la finalità per cui è detenuta. Non è quindi possibile trovare una singola posta che accolga tutte le situazioni. Bisogna osservare la natura, cosa fa e come opera la singola azienda che possiede questi valori per focalizzarsi sui corretti criteri di

valutazione caso per caso, analizzando, non solo l'attività svolta, ma anche le finalità per le quali sono detenute le cripto valute.

Esaminiamo quali possano essere i principali attori coinvolti nella necessità di rappresentare in bilancio la propria quantità di moneta virtuale. Un elenco distinto per natura dell'attività degli attori coinvolti potrebbe essere il seguente:

1. commercianti di criptovalute, la cui attività principale consiste nell'acquisto e vendita delle stesse;
2. *exchanger* di criptovalute, la cui attività principale consiste nel cambiare criptovalute in moneta a corso legale e che detengono criptovalute in garanzia o in conto deposito;
3. utilizzatori di criptovalute, la cui attività collegata alle criptovalute è la sola accettazione in pagamento;
4. processori di pagamento, la cui attività è accettare criptovalute per convertirle immediatamente in moneta a corso legale;
5. *miners*, la cui attività è la prestazione di servizi per la rete remunerata con emissione di nuova criptovaluta;
6. detentori di criptovaluta a fini di investimento speculativo.

Non manca chi, in ragione dell'ampia volatilità che caratterizza le criptovalute¹⁸, riconosce in quest'ultima categoria la principale motivazione di detenzione delle stesse nelle masse ritenendo che esse siano oggettivamente protese “ad ingenerare un'aspettativa di profitto (e un correlato, altrettanto intrinseco e obiettivo, rischio di perdita)”¹⁹. Al contempo, analisi empiriche, sono arrivate alla conclusione che i “New users do not seem to consider Bitcoin's original purpose of being used as an alternative transaction system. [...] Thus, new users tend to trade Bitcoin on a speculative investment intention basis and have low intention to rely on the underlying network as means for paying goods or services.”²⁰.

¹⁸ Sarà ampiamente considerato nel proseguo della tesi.

¹⁹ Girino E., (2018), Criptovalute: un problema di legalità funzionale, *Rivista di Diritto Bancario – dottrina e giurisprudenza commentata*, Fascicolo IV, sez. I, p. 763.

²⁰ Glaser F., Zimmermann K., Haferkorn M., Weber M.C. & Siering M., Bitcoin - Asset or Currency? Revealing Users' Hidden Intentions, *European Conference on Information Systems (ECIS)* April 15, 2014, Tel Aviv, in <https://ssrn.com/abstract=2425247>.

In relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto che verrà preso in considerazione per la redazione del bilancio e alla destinazione della propria detenzione di criptovaluta, sarà doveroso valutare l'inserimento delle cripto attività nella voce di bilancio più congrua allo scopo di redigere quanto più attinentemente possibile questo strumento informativo.

Capitolo III Le criptovalute nei bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS

Come accennato, le voci alternative offerte dalla normativa internazionale atte a poter ospitare la detenzione di criptovaluta potrebbero essere:

- Strumenti Finanziari – IAS 32
- Disponibilità liquide – IAS 7
- Rimanenze – IAS 2
- Attività immateriali – IAS 38

3.1 Strumenti finanziari

Lo IAS 32 contiene le direttive da seguire per l'esposizione nel bilancio degli strumenti finanziari. La definizione di *financial assets* è contenuta al paragrafo 11: uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità. Una attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:

1. disponibilità liquide;
2. uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità;
3. un diritto contrattuale;
4. un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.

L'assimilazione della criptovaluta a disponibilità liquide verrà approfondita nel prossimo paragrafo.

Gli *strumenti rappresentativi* di capitale sono le azioni o le quote delle società.

Il *diritto contrattuale*, per essere strumento finanziario, deve dare facoltà “*a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità o a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità*”. Un deposito di contanti presso una banca o un istituto finanziario simile, ad esempio, è un'attività finanziaria perché rappresenta il diritto contrattuale del depositante di ottenere denaro dall'istituto o di prelevare un assegno o strumento simile a saldo a favore di un creditore in pagamento.

Infine, per quanto all'ultima categoria, essa rappresenta in via residuale tutti quegli accordi che possono intercorrere tra entità differenti in cui avviene uno scambio tra strumenti rappresentativi di capitale delle entità stesse oppure tramite obblighi di natura diversa che vincolano l'entità di cui si detiene lo strumento finanziario nei confronti di chi lo detiene²¹.

Le criptovalute, per contro, non garantiscono al detentore alcun diritto a qualsiasi interessenza nel capitale del soggetto emittente e neppure garantiscono alcun diritto contrattuale di ricevere denaro o altri *financial asset*.

Su questo argomento si è chiaramente espressa la Commissione Interpretativa degli IFRS (IFRS Interpretations Committee) che ha l'importante compito di interpretare i principi contabili internazionali. Nell'*Holdings of Cryptocurrencies – Agenda Paper 12*, alle criptovalute non viene riconosciuto alcun vincolo contrattuale tra il titolare e alcun'altra parte: "*this agenda decision refers to as a 'cryptocurrency' [...] does not give rise to a contract between the holder and another party*"²².

Se dunque uno strumento finanziario per esser tale ha la necessità di garantire la soddisfazione di un diritto nei confronti dell'entità di cui si dispone tale strumento, è chiaro come la mera detenzione di criptovaluta non garantisca alcun vincolo contrattuale. Anche volendo richiamare il paragone tra ICO ed IPO del cap 1, in cui in cambio di moneta tradizionale, i sottoscrittori ricevono interessenze dell'emittente, a fronte di un acquisto iniziale di crypto attività, l'acquirente avrà tra le mani un valore di mercato non legato ad alcun valore tangibile e non riconosciuto all'infuori delle sole controparti. A fronte di tale possesso, oltretutto, non sarà possibile richiedere alcun "onoramento del debito" da parte dell'emittente²³. Dello stesso avviso è anche il Tribunale di Brescia che, in una recente sentenza, afferma come l'esistenza di

²¹ Si precisa che lo stesso paragrafo 11 dello IAS 32, da questa macro categoria esclude gli *strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B*, gli *strumenti che pongano a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D*, e gli *strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità*.

²² <https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/june-2019/#8>

²³ Talvolta si può arrivare ad affrontare vere e proprie truffe ai danni dei consumatori/investitori come il famoso caso dei *OneCoin* offerti da una società bulgara nata nel 2014 che offriva pacchetti di "numeri" spacciati per criptovaluta ma alla cui base non vi era alcuna blockchain che potesse garantirne le qualità tipiche – vedi figura 1.1

dispositivi di protezione ad elevato contenuto tecnologico potrebbe, in qualunque momento, “renderne impossibile l’espropriazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore”²⁴.

Una rappresentazione contabile delle criptovalute come strumenti finanziari, in base a quanto descritto nello IAS 32, non appare pertanto al momento applicabile.

3.2 Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide secondo la normativa internazionale, vengono esposte allo IAS 7. Dalla lettura dello IAS 7.6 viene fornita una definizione su cosa è inteso per “disponibilità liquida” e viene distinta dalla “disponibilità liquida equivalente”. Si apprende che la prima comprende la cassa ed i depositi “a vista” – ovvero liberamente disponibili e trasferibili a mezzo giroconto, assegno od altro equivalente ordine di pagamento e per il cui prelievo non è necessario alcun tipo di preavviso – mentre la seconda è rappresentata da *investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore*.

Analizzando la definizione che viene fornita la prima domanda da porsi è se la criptovaluta può essere un investimento finanziario²⁵: un investimento finanziario è l’impiego produttivo del risparmio, l’incremento o il mantenimento, cioè, dello *stock* di capitale in un periodo di tempo dato, che normalmente è l’anno. Esso può esser redditizio per cui rappresenta la capacità di un valore al tempo zero (oggi) di generare ricchezza spostata nel tempo uno (domani). In pratica, sono risparmi che dovrebbero aumentare il potere d’acquisto domani al netto dell’inflazione. Un investimento finanziario neutro trasla il potere d’acquisto di oggi a domani mantenendo invariato il potere d’acquisto nel tempo; un investimento finanziario non redditizio riduce il potere

²⁴ Trib. Brescia, 25 luglio 2018, cit.

²⁵ De Stefano G. (2020). Il Bitcoin dalla crisi finanziaria ad oggi e perché non è un investimento. // *Sole 24 ore*, 22 aprile 2020. Cit: <<Il Bitcoin non è un investimento. Un investimento è un’opportunità che ha maggiori probabilità di successo. Investire in un’azienda o in obbligazioni è un investimento perché ci dà un ritorno previsto via dividendi o interessi (a meno che non vi sia una bancarotta). Bitcoin non è una scommessa ma una speculazione perché ha potenziale ma il ritorno non è certo, non vi è un cashflow.>>. <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2020/04/22/bitcoin-crisi-investimento/>

d'acquisto col passare del tempo. Non esistono investimenti redditizi e sicuri a priori, ci può essere una previsione che può essere corretta o sbagliata.

Analizziamo ora il presupposto successivo cioè l'essere *prontamente convertibili in valori di cassa noti*. Avendo descritto come avviene il passaggio da denaro a criptovaluta e avendo già appurato che esistono piattaforme dedicate in cui è possibile immediatamente entrare ed uscire dal mercato delle cripto valute - se si bada ad effettuare gli investimenti nelle piattaforme più comuni e sicure -, è bene sottolineare che comunque è presente il rischio di non liquidabilità poiché, si ribadisce, i mercati su cui queste cripto valute vengono quotate non sono mercati regolamentati. Questo fatto, di per sé è sufficiente affinché la conversione dell'investimento in criptovaluta non si possa mai dire sicura fino al momento in cui il prelievo non viene effettivamente accreditato sul conto in valuta tradizionale.

Di recente cominciano a vedersi *exchanger* fisici (vedi Foto 1), assimilabili a sportelli ATM classici, che permettono il prelievo tramite una carta abbinata all'account di valuta tradizionale (moneta fiat) da diretta conversione di criptovaluta.

Tali *exchanger*, dunque, ove presenti e non ancora così uniformemente distribuiti sul territorio mondiale, potrebbero garantire una immediata conversione delle cripto valute.



Foto 1: Exchanger di cripto valute fisico nella città di Atene, Grecia, 2020. I simboli delle cripto valute pubblicizzate sono, nella finestra di destra dall'alto al basso, il Bitcoin , il Litecoin, il Dash e l'Ethereum.

AmMESSo quindi che l'acquisto di cripto valuta possa generare ricchezza futura e che la conversione in valute tradizionali sia estremamente probabile, seppur non certa e scontata, si riscontra comunque un ulteriore problema rilevante: quando si parla di cripto valute, non siamo (quasi mai) di fronte ad un *irrilevante rischio di variazione*. Mentre per alcune cripto valute minori (Ethereum, Litecoin, Ripple, Dash, etc.) le oscillazioni subite sono minime per gran parte del tempo, o comunque rientrano in un range limitato, per quanto attiene per esempio al Bitcoin, la cripto valuta più famosa e iconica che proprio per questo è la più detenuta, le oscillazioni sono talmente ampie che rendono il suo valore estremamente volatile. Queste *onde*, oltre ad essere molto frequenti, possono modificare il tasso di cambio con una qualsiasi valuta tradizionale anche di centinaia di euro o dollari nell'arco di un paio di giorni, addirittura ore in

situazioni di estrema volatilità²⁶. E' proprio questa loro caratteristica, che fa sì che sia un'attrazione per gli speculatori e per gli investitori improvvisati.

La realtà economica sta pian piano tentando di incentivare l'utilizzo delle criptovalute al consumatore finale direttamente presso i negozi al minuto ma è proprio l'alta volatilità che attribuisce ad esse una destinazione speculativa piuttosto che di vera e propria moneta²⁷.

In ogni caso, anche una minima variazione di valore delle cripto valute minori, se detenute in grande quantità, fanno passare l'aggettivo da *irrilevante* a *rilevante*. Pertanto quello che per un qualche portafoglio potrebbe esser definito irrilevante, per un altro potrebbe essere decisamente rilevante: si pensi ad esempio ad un portafoglio con poche unità di Litecoin che hanno una oscillazione media giornaliera di 2 € detenuti per un giorno contro un portafoglio con diverse unità della stessa criptovaluta detenuta per diversi mesi.

²⁶ Si consideri, come caso dimostrativo, il picco negativo di valore registrato nei mercati di trading di bitcoin proprio nel corso di stesura della presente tesi. A causa dell'andamento globale dei mercati che hanno lasciato segni negativi per l'allarme economico suscitato dal diffondersi del Covid-19, il 12 marzo 2020 alle ore 1:00 CET il bitcoin si scambiava con l'euro con un rapporto di 1:7.000. Già alle ore 19:00 CET, il suo valore aveva subito un tracollo che lo ha portato a valere poco più di 4.000 € perdendo più del 42% del suo rapporto di cambio.

²⁷ Un'indagine (Report, Rai3, 14 maggio 2018) ha registrato che una percentuale bassissima degli esercizi commerciali nel mondo accetta il pagamento in criptovaluta e che tra esse anche i centri di maggior dispaccio del Bitcoin, non registrano pagamenti in criptovaluta superiori al 4-5% dell'incassato. Potrebbe tuttavia crescere la diffusione nel prossimo futuro, specialmente nell' e-commerce, dal momento che un *big* delle transazioni elettroniche quale PayPal ha di recente deciso di aprire alle criptovalute il suo sistema di pagamento, vedasi Soldavini P., (2020), PayPal apre alle criptovalute: il bitcoin sarà accettato per i pagamenti, *Il Sole 24 Ore* del 21 ottobre 2020



Grafico 1 Storico del valore dei Bitcoin – Valore massimo 16.651,87 €- Fonte CoinMarketCap




Grafico 2 Storico del valore degli Ethereum - valore massimo 1.133,44 €Fonte CoinMarketCap



Grafico 3 Storico del valore dei Litecoin - Valore massimo 301,67 €- Fonte CoinMarketCap

I grafici mostrano come, sebbene l'oscillazione media di talune cripto valute quali l'Etherium ed il Litecoin non siano estreme, il valore della criptovaluta maggiore, il Bitcoin, abbia modifiche di valori decisamente rilevanti se si osserva la scala: il picco massimo del grafico 1, infatti rappresenta il valore di 16.652 €²⁸ contro i picchi massimi degli altri due che raggiungono i 1.133 € e gli appena 302 €²⁹ nei grafici 2 e 3. Si deduce dunque come nell'arco di poche settimane, il controvalore in moneta fiat del Bitcoin possa variare di molto mentre quello di cripto valute minori rimanga più contenuto negli spostamenti. Tra il giorno 26 luglio 2020 ed il 27 luglio 2020, nella piattaforma di trading Coinbase, il Bitcoin è balzato da uno scambio con l'Euro per 8.481 BTC/€ ad uno scambio per 9.188 BTC/€ con una variazione di più dell'8%; circa un mese dopo, il 3 settembre, se ad inizio giornata il Bitcoin veniva scambiato a 9.636 BTC/€, a fine giornata è avvenuto un crollo che si è assestato a 8.611 BTC/€ ovvero una riduzione di più del 10%; se infine consideriamo un lasso di tempo leggermente più lungo, dal picco minimo del 3 settembre al 5 novembre, il rapporto di cambio BTC/€ è passato da 8.611 BTC/€ a 13.190 BTC/€ con un incremento del valore di ben oltre il 50%.

In ultima analisi, è interessante notare come l'andamento del Bitcoin influenzi l'intero mercato delle cripto valute: nel momento del suo picco massimo, anche le altre cripto valute in breve tempo hanno riscontrato un'oscillazione di valore notevole per poi ristabilizzarsi quando anche il Bitcoin ha avuto un assestamento del suo valore.

Alla luce di questa analisi possiamo affermare che la voce "disponibilità liquide" di cui allo IAS 7 per quanto attiene ai bilanci redatti secondo la normativa internazionale, non è adatta a ricomprendere il valore delle cripto valute detenute dal soggetto redigente il bilancio.

A negare alle criptovalute la natura di *cash*, sebbene perseguendo una tesi differente, è giunta anche la IFRS Interpretations Committee nel Paper già citato al paragrafo precedente. Nello specifico, *"Il Comitato ha osservato che la descrizione della liquidità*

²⁸ Nel dicembre 2017 il Bitcoin ha raggiunto la quotazione record di 20.000 \$ sconvolgendo i mercati e l'opinione pubblica come mai prima. Sull'argomento Higgins, S. (2017). From \$900 to \$20,000: Bitcoin's Historic 2017 Price Run Revisited.

²⁹ I valori qui riportati fanno riferimento al valore di scambio Bitcoin-Euro nel mercato di riferimento dei grafici – CoinMarketCap. Essendo i mercati disgiunti tra loro, riporto a titolo esemplificativo, i valori di *trading* massimi raggiunti su altra piattaforma – Coinbase – in cui il Bitcoin ha raggiunto i 18.441 €, l'Etherium i 1.315 € ed il Litecoin i 344 €.

nel paragrafo AG3 dello IAS 32 implica che ci si aspetti che le disponibilità liquide siano utilizzate come mezzo di scambio (ossia utilizzate in cambio di beni o servizi) e come unità monetaria nel determinare il prezzo di beni o servizi a tal punto che dovrebbe rappresentare la “valuta” sulla base di cui tutte le transazioni sono misurate e rilevate in bilancio.”³⁰

Continua constatando che, sebbene “*Alcune criptovalute possono essere utilizzate in cambio di beni o servizi particolari, il Comitato ha tuttavia osservato di non essere a conoscenza di alcuna criptovaluta utilizzata come mezzo di scambio e come unità monetaria nel prezzo di beni o servizi in misura tale che sarebbe la base su cui tutte le transazioni sono misurate e riconosciute in bilancio d'esercizio. Di conseguenza, il Comitato ha concluso che una detenzione di criptovaluta non è assimilabile alle disponibilità liquide perché le criptovalute attualmente non hanno le caratteristiche del cash*³¹”.

Per quanto sin qui riportato, le criptovalute nemmeno possono essere considerate *cash equivalent* anche se data per certa la loro liquidabilità: al contrario delle monete tradizionali che, inflazione a parte, tendenzialmente mantengono il loro potere d'acquisto, il valore di una criptovaluta può essere veramente molto volatile. Proprio da questo ne deriva l'impossibilità di definirle *cash equivalent* ossia “investimenti a breve termine, altamente liquidi che risultano pronti per essere convertiti in un ammontare conosciuto e che sono soggetti ad insignificanti rischi di cambiamento del loro valore”³².

3.3 Rimanenze

Le valutazioni di magazzino sono previste dallo IAS 2 e al 2.6 rinveniamo la definizione delle rimanenze che le inquadra in beni:

1. posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività;
2. impiegati nei processi produttivi per la vendita; o

³⁰ *Holdings of Cryptocurrencies – Agenda Paper 12 – 11-12 giugno 2019 – IFRIC Update June 2019*

³¹ *Holdings of Cryptocurrencies – Agenda Paper 12 – 11-12 giugno 2019 – IFRIC Update June 2019*

³² Bianchi S., & Ballarin F. (2018). Criptovalute: implicazione per gli IFRS adopters. *Rivista Amministrazione & Finanza*, n. 7/2018.

3. sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi.

Le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo. Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività al netto dei costi stimati di completamento, nonché di quelli stimati necessari per realizzare la vendita.

Le categorie di attori per le quali le cripto valute potrebbero essere inquadrare sotto questo profilo risultano essere i commercianti, i *miners* e gli *exchangers*.

Lo IAS 2 definisce i costi come "*tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali*". In base a questa definizione, un *miner* dovrebbe registrare le sue scorte di criptovalute al costo della loro estrazione nonché di eventuali costi di energia elettrica e di altri costi legati alla loro produzione. I rivenditori e gli *exchangers*, che potrebbero aver necessità di mantenere scorte in queste attività, dovrebbero utilizzare il costo di acquisto quale valore di carico.

A fine anno, le criptovalute in carico dovranno essere riparametrate al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo (quindi al prezzo di mercato). Stando allo IAS 2.3 e 2.5, ai vari *exchangers* (o allo stesso modo ai *broker-traders*) è consentita, invero, la valutazione delle rimanenze secondo il criterio del *fair-value* seppur con la rilevazione delle relative variazioni di valore in conto economico.

È evidente come l'eventuale rappresentazione in bilancio, nel caso il valore minore da rappresentare fosse il costo di "estrazione", creerebbe una informazione distorta non indifferente data l'estrema volatilità del valore del bene rappresentato.

Va sottolineato, comunque, come questo inquadramento sia percorribile data l'assenza negli IAS di una definizione di *commodity*³³ e quindi di un sua specifica gestione quale elemento delle rimanenze.

Per tutte le altre categorie di attori, le criptovalute non possono essere considerate quali rimanenze poiché non sono detenute per la vendita nel normale svolgimento dell'attività.

³³ Negli Stati Uniti, estranei agli IAS, la definizione di *rimanenza* pretende la tangibilità del bene pertanto questa soluzione non è ivi percorribile.

È dunque possibile suggerire che i commercianti, gli *exchangers* ed i *miners*, che detengono nella loro normale attività le criptovalute al fine di rivenderle, dovrebbero considerare la loro detenzione a fine esercizio quale magazzino.

3.4 Attività immateriali

Lo IAS 38 ci fornisce le caratteristiche a cui deve rispondere una attività immateriale:

1. Identificabilità: i punti 11 e 12 dello IAS 38 ci dicono che questo requisito è soddisfatto se l'attività immateriale può essere distinta dall'avviamento, se è separabile e può essere soggetta a vendita, trasferimento, concessa in licenza o locazione o scambiata;

2. Controllo: i punti 13, 14, 15 e 16 del suddetto IAS spiegano che il controllo si ha quando si detiene il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa stessa e si può limitare l'accesso da parte di terzi a tali benefici che possono esprimersi in conoscenza del mercato o gruppo di persone formate che continueranno a mettere a disposizione le proprie competenze o ancora parco clienti affiliati quando questi possono generare benefici economici futuri;

3. Benefici economici futuri: espressi al punto 17, possono includere proventi originati dalla vendita di prodotti o servizi; risparmi di costo o altri benefici derivanti dall'utilizzo dell'attività. Per esempio l'uso della proprietà intellettuale in un processo produttivo può nel futuro ridurre i costi di produzione piuttosto che incrementarne i proventi.

Per quanto ai primi due requisiti, identificabilità e controllo, possiamo ritenerli soddisfatti nel momento in cui le cripto valute sono identificabili nel wallet e il proprietario è unico ed individuabile (vedi cap. 1). Non vi sono vincoli nell'acquisto di quantità di cripto valute: in un mercato è possibile decidere di volta in volta la quantità da acquistare o vendere e ciascuna criptovaluta può anche essere *scambiata* in libertà dalle altre. In un portafoglio contenete più criptovalute, è possibile scambiarne una lasciando invariata la quantità delle altre. Non ci sono vincoli dettati dalla loro natura

comportandosi esattamente come le valute tradizionali. Inoltre, benché l'account acquirente non sia direttamente riferibile ad un determinato soggetto, quest'ultimo è comunque l'unico proprietario dell'account. Pertanto, essendoci un unico titolare delle operazioni, può ritenersi soddisfatto anche l'aspetto del controllo quando il titolare dell'account, quindi del wallet, ha il *potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa stessa e può limitare l'accesso da parte di terzi a tali benefici*.

Malgrado i primi due requisiti possono ritenersi soddisfatti, lo stesso non si può dire a priori per il terzo requisito, i benefici economici futuri, dal momento che l'attività in questione non è in grado in sé stessa di generare un beneficio futuro se non quello di incasso valuta tradizionale al momento della sua vendita. La semplice detenzione di criptovalute non dà origine ad un possibile sfruttamento degli stessi in alcun processo produttivo né è in grado di generare benefici quali la riduzione dei costi di produzione o l'incremento dei proventi. Non siamo di fronte ad una situazione in cui l'attività possa generare ricavi, minori costi o altri benefici che risultano dall'utilizzo della risorsa da parte dell'impresa, come chiederebbe lo IAS 38.17. E' pur vero che, da un'analisi del problema, la maggioranza dei membri dell' IFRS-IC³⁴ si sta orientando a ritenere che anche questo ultimo requisito si possa ritenere rispettato dalle cripto attività³⁵.

In base allo IAS 38, il criterio di iscrizione in bilancio delle attività immateriali inizialmente al costo e, in sede di valutazione successiva, al costo al netto degli ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite di valore accumulato oppure al *fair value*. In caso di valutazione al *fair value*, - come recita lo IAS 38.85 - *se il valore contabile di un'attività immateriale è aumentato a seguito di una rideterminazione del valore, l'incremento deve essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia, l'aumento deve essere rilevato nel conto economico nella misura in cui esso ripristina una diminuzione di una rivalutazione della stessa attività rilevata precedentemente nel conto economico*; così, - IAS 38.86 - *se il valore contabile*

³⁴ Si confronti IASB (2019).

³⁵ In tal senso riferisce la Banca d' Italia nella pubblicazione di Caponera A., & Gola C. (2019). Aspetti economici e regolamentari delle <<cripto-attività>>. *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, n. 484 marzo 2019.

di un'attività immateriale è diminuito a seguito di una rideterminazione dei valori, la diminuzione deve essere rilevata nel conto economico. Tuttavia, la diminuzione deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come eccedenza di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di valutazione in riferimento a tale attività. La diminuzione rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo riduce l'importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione.

Pertanto, come nella precedente rappresentazione contabile analizzata (cap. 3.3), c'è da aggiungere che anche qui la valutazione al *fair value* potrebbe portare ad una informazione del bilancio non rappresentativa della caratteristica volatilità delle criptovalute essendo prevista una loro rilevazione tra le poste del patrimonio netto il quale dovrebbe racchiudere valori rappresentativi della solidità di un patrimonio aziendale che, in questo caso, non sarebbero certamente solidi nel tempo.

Alla luce di ciò, la detenzione di un portafoglio di criptovalute potrebbe esser considerato quale attività immateriale in conformità a quanto contenuto in tale Principio dato che, soddisfacendo le prime due condizioni (identificabilità e controllo da parte dall'entità), con apposite disposizioni *ad hoc*, si potrebbe intervenire espandendo il terzo requisito in modo da far rientrare anche le criptovalute in questa fattispecie dal momento che sarebbero particolari attività immateriali detenute a scopo di investimento nonostante l'unico beneficio ricavabile dalla criptovaluta sia esclusivamente l'incasso della sua vendita o i beni e servizi ricevuti in cambio.

Rappresentazione contabile	Giudizio	Motivazione
Strumenti finanziari IAS 32	Non praticabile	Le criptovalute non soddisfano la definizione di attività finanziarie in quanto non forniscono a chi le possiede un diritto contrattuale di ricevere disponibilità liquide o altri <i>financial assets</i> .
Disponibilità liquide IAS 7	Non praticabile	L'elevata volatilità di prezzo delle criptovalute non le rende equivalenti alle attività liquide simili alla moneta tradizionale.
Rimanenze IAS 2	Praticabile per gli attori 1, 2 e 5 ³⁶	Se le criptovalute sono detenute per la vendita nell'ambito dell'attività caratteristica dell'impresa, possono essere considerate alla pari di materie prime pur non avendo la caratteristica di un bene tangibile.
Attività immateriali IAS 38	Praticabile con disposizioni <i>ad hoc</i> (per tutti gli attori)	Le criptovalute sono identificabili, vendibili e scambiabili individualmente e, secondo un recente orientamento dell' IFRS-IC (IASB, 2019), sarebbero inquadrabili in questa fattispecie.

Tabella 3.1: Tabella riassuntiva delle possibili rappresentazioni contabili della detenzione di criptovalute in imprese che redigono il bilancio di esercizio secondo la normativa IAS/IFRS

³⁶ Si prenda come riferimento l'elenco al cap. 2.2

Capitolo IV Le criptovalute nei bilanci redatti secondo la normativa nazionale

Spostandosi sul fronte nazionale, ricordiamo quali voci del bilancio più si potrebbero prestare ad ospitare l'espressione della detenzione di criptovalute.

Esse potrebbero essere:

- Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, altri titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- Rimanenze
- Attivo circolante, disponibilità liquide
- Crediti, conferimenti

4.1 Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, altri titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Il Codice civile individua quali immobilizzazioni finanziarie sia le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nell'attivo del bilancio a seguito di decisione degli amministratori (per destinazione funzionale) sia le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata ovvero un decimo se la stessa è quotata (per presunzione di legge).

I titoli destinati a permanere nel patrimonio aziendale come investimento durevole sino alla loro scadenza naturale appartengono alla categoria delle immobilizzazioni mentre i titoli destinati alla negoziazione appartengono alla categoria delle attività finanziarie non immobilizzate.

L'organo di amministrazione, stabilendo la destinazione di un titolo fra le attività finanziarie immobilizzate, deve darne motivazione nella nota integrativa oppure, in relazione a particolari strategie aziendali e nel rispetto del criterio di destinazione economica, ha facoltà di iscrivere una stessa categoria di titoli parte ad investimento durevole e parte ad attivo circolante.

Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni possono essere valutate:

- con il metodo del costo (utilizzabile per tutte le partecipazioni);
- con il metodo del patrimonio netto (applicabile solo alle partecipazioni collegate e controllate).

Di certo la detenzione di criptovaluta non può mai essere considerata come una partecipazione in collegata o controllata poiché, come appurato in precedenza, per sua natura non è adatta a rappresentare alcun rapporto giuridico. Pertanto, l'unica considerazione che può essere presa in esame riguarda l'equiparazione a partecipazione destinata ad investimento da valutare dunque nel bilancio col metodo del costo storico.

I Principi contabili prevedono come criterio base di valutazione dei titoli immobilizzati il costo di acquisto, inclusi gli oneri accessori quali i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, commissioni e spese, imposte di bollo, consulenze specifiche di diretta e rilevante imputazione, etc.

Il costo di acquisto, come sopra individuato, rappresenta il limite di valutazione massima. Il criterio del costo deve essere sostituito da un valore minore solo se si verifica:

- 1) un cambio di destinazione economica del titolo con conseguente passaggio dalle immobilizzazioni all'attivo circolante nel caso in cui il valore di mercato risulta inferiore al costo storico;
- 2) una perdita durevole di valore alla data di chiusura dell'esercizio.

“Si definisce perdita durevole di valore la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile” (Documento OIC 9, § 4).

Inoltre, il valore del titolo, rappresentato dal costo di acquisto, deve essere modificato solo se si verificano oscillazioni al ribasso di natura non temporanea.

La *conditio sine qua non* per effettuare la svalutazione è rappresentata dunque da «ragioni economiche gravi che abbiano carattere di permanenza temporale». Il ribasso del mercato non comporta sempre e comunque l'obbligo di svalutazione: una improvvisa e generalizzata fluttuazione a ribasso del prezzo non rappresenta di per sé un elemento sufficiente per procedere ad una svalutazione anche se questa può certamente rappresentare un elemento indicativo di un cambiamento che ne ha influenzato il valore.

Ci si trova di fronte quindi ad un problema rilevante di rappresentazione contabile dovuto proprio alla metodologia di valutazione che poco si adatta ad uno strumento quale è la criptovaluta caratterizzata da ampia volatilità.

Come si potrebbe determinare la presenza di una svalutazione permanente che scaturisce dal prezzo di mercato in un determinato periodo di una criptovaluta? Si è assistito a crolli di valore importanti in momenti particolari quando, ad esempio, le criptovalute sono state bandite dalle transazioni in determinati Stati. Tuttavia, questa scelta politica non sempre ha avuto un riflesso importante all'utilizzo di trading con tale strumento, anche per la difficoltà di controllo ad esso legata. Le quotazioni, dunque, anche se per un breve periodo ne hanno risentito, sono ben lungi dal poter esser definite di carattere duraturo.

In sostanza, se non è possibile una svalutazione dell'investimento se non di carattere duraturo, ancora meno risulta applicabile una rivalutazione negli esercizi futuri nel momento in cui la criptovaluta dovesse esser scambiata ad un valore completamente differente rispetto alla svalutazione subita in esercizi precedenti (anche se nei limiti del valore di acquisto).

I titoli non immobilizzati, destinati cioè a transitare temporaneamente nel patrimonio aziendale ed iscritti in bilancio nella sezione dell'attivo circolante alla voce C.III.6. "altri titoli" devono essere valutati al minore fra il costo ammortizzato (oppure di acquisto per i soggetti che possono adottare tale valutazione) e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426 n. 9 e 10 c.c.).

Come per i titoli immobilizzati, anche in questa fattispecie il costo di acquisto è costituito dal prezzo pagato, al quale devono essere aggiunti i già citati costi accessori.

Secondo il criterio del costo ammortizzato, i costi di transazione (ovvero i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione/emissione del titolo), le commissioni attive e passive iniziali e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza, sono inclusi nella determinazione del costo ammortizzato attraverso il criterio dell'interesse effettivo, ovvero il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del titolo, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il suo valore di rilevazione iniziale. Premessa all'utilizzo di tale sistema di valutazione è dunque la conoscenza della durata di vita del titolo stesso.

Difficilmente un investimento in criptovalute potrebbe essere non immobilizzato poiché, in questo caso, si assisterebbe a microtransazioni finalizzate alla speculazione che renderebbero del tutto inapplicabile la valutazione secondo il criterio del costo ammortizzato non essendoci un tempo di ammortamento o detenzione previsto a priori.

In ogni caso, a fine esercizio, sia in caso di rilevazione secondo il criterio del costo ammortizzato che secondo quello del costo d'acquisto (che tra le altre è applicabile proprio quando il titolo sarà detenuto presumibilmente per un periodo inferiore ai 12 mesi) è necessario confrontare tale valore con quello di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato al fine di procedere ad un'eventuale svalutazione del titolo.

Di nuovo, si fa riferimento alla *svalutazione* del titolo che però nulla ha a che vedere con la perdita temporanea di valore.

Si rileva dunque una mancata previsione di un meccanismo, invece esistente a livello internazionale che dia la possibilità di svalutare e rivalutare una voce di bilancio patrimoniale estranea alle perdite di valore durevoli, che rende l'iscrizione in questa sezione della detenzione di cripto attività di dubbia applicabilità.

4.2 Rimanenze

La dottrina civilistica, in questa fattispecie, ben si armonizza con le considerazioni viste nella disciplina internazionale.

L'OIC 13 paragrafo 4, definisce “le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società. Le principali tipologie di rimanenze di magazzino disciplinate sono:

[...] - le merci (beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni) ...”

Si badi, la citata armonia è relativa alla possibile destinazione nella voce di bilancio “rimanenza” anche per i beni immateriali. Permangono in ogni caso, anche sotto il profilo nazionale, i problemi che riguardano la valutazione delle criptovalute alla chiusura e apertura degli esercizi. Permane infatti il problema relativo a quanto recita l'art. 2426 c.c. ovvero che le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato e “il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa” (Art 2426 c.c. § 9 e 10).

Le rimanenze sono oggetto di svalutazione in bilancio quando il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è minore del relativo valore contabile e se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della svalutazione per effetto dell'aumento del valore di realizzazione desumibile dal mercato, la rettifica di valore effettuata è annullata nei limiti del costo originariamente sostenuto. È chiaro che per il fenomeno a cui ci riferiamo, dovremmo attribuire una rilevanza assai limitata al valore che rappresenterebbe la singola unità di criptovaluta quale rimanenza dal momento che la stessa non avrebbe mai una correlazione col mercato di riferimento se non nell'istante in cui è iscritta come tale. Risulta più utile altresì quantificare le unità possedute in termini di costo speso per ottenerle utilizzando dunque un approccio FIFO che, per quanto svincolato dal valore desumibile dal mercato³⁷, parrebbe fornire un'informazione più congrua comunicando in via indiretta la quantità di criptovaluta detenuta più che il suo valore, con apposite spiegazioni in nota integrativa.

La destinazione delle criptovaluta a rimanenze, comunque, pare l'unico punto fermo di tutta la dottrina civilistica ammesso che faccia riferimento a quei soggetti che per loro natura ottengono criptovaluta per rivenderla (ancora una volta quindi commercianti, *miners* ed *exchangers*).

4.3 Attivo circolante, disponibilità liquide

Nello stato patrimoniale le disponibilità liquide si iscrivono, ai sensi dell'articolo 2424 Codice civile, alla classe IV della voce C attivo circolante, elencandoli separatamente con le denominazioni:

- depositi bancari e postali;
- assegni;
- denaro e valori in cassa.

Nel *Documento OIC 14* sono rinvenibili degli approfondimenti sulla valutazione delle *disponibilità liquide*, di cosa si deve intendere con questi termini e su una loro corretta gestione contabile. Il Documento ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione delle disponibilità liquide nel bilancio, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

³⁷ Dal momento che quello stesso valore è talmente volatile da risultare quasi casuale

In mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo. Di conseguenza, eventuali disponibilità liquide vincolate, o non immediatamente utilizzabili o utilizzabili solo per specifici scopi, queste devono avere, se di ammontare rilevante, una evidenziazione separata nella nota integrativa dettagliate con la durata del vincolo a cui sono sottoposte (Documento OIC 14, § 20).

In linea generale, viene sottolineato che le disponibilità liquide sono costituite da fondi realmente esistenti e che le disponibilità liquide in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio (Documento OIC 14, § 19).

In giurisprudenza sul piano funzionale è passata senza intoppi l'equiparazione tra cripto moneta e denaro. Ne è convinta la Corte d'Appello di Brescia sostenendolo, in due passaggi diversi³⁸: «è chiaro che la 'criptovaluta' deve essere assimilata, sul piano funzionale, al denaro, anche se, strutturalmente, presenta caratteristiche proprie dei beni mobili (dato, questo, che emerge dal richiamo, sempre fatto in assemblea, alle relative "credenziali di accesso, necessarie e utili, per l'utilizzo elettronico e commerciale). [...] La 'criptovaluta' è quindi da considerarsi, a tutti gli effetti, come moneta, e cioè quale mezzo di scambio nella contrattazione in un dato mercato, atto ad attribuire valore, quale contropartita di scambio, ai beni e servizi, o altre utilità, ivi negoziati».

È chiaro che quanto enunciato dalla giurisprudenza è riferibile all'equiparazione sotto il profilo del sinallagma che senza dubbio lega, in talune circostanze, la cessione di criptovalute allo scambio di prestazioni di servizi o beni materiali.

Ammesso che anche sul piano civilistico fosse possibile tenere in considerazione l'equiparazione sopra citata, servirebbe di certo un riferimento in nota integrativa che specificasse quale parte della disponibilità liquida inserita tra le voci dell'attivo circolante è riferita a detenzione di criptovaluta. Sarebbe dunque necessario fornire l'informazione, corretta e veritiera, che tale liquidità è solamente *ipotetica* (per certi versi, sperata): sebbene sia affascinante l'ipotesi di considerare la criptovaluta una valuta vera e propria, è sufficiente richiamare il principio generale di prudenza per esser condotti ad escludere con convinzione l'iscrizione della voce tra le disponibilità liquide, atteso che la conversione valutaria è possibile, ricordiamo, in casi limitati³⁹ e su

³⁸ App. Brescia, 24 ottobre 2018, cit.

³⁹ ATM non ancora sufficientemente distribuiti sul territorio globale. Si veda <https://coinatmradar.com/> per una mappa di distribuzione aggiornata.

piattaforme non normate e gestite da società private che non garantiscono la pronta liquidabilità della criptovaluta.

A questo aggiungiamo infine che, nel caso delle valute virtuali, caratterizzate da una volatilità intrinseca decisamente importante, sono state considerate “a prezzo indeterminato”⁴⁰ e che per tal motivo è alquanto improbabile che possano essere convertiti in numeri di cassa senza subire delle variazioni di valore. Basti ricordare che, variazioni giornaliere del 5-7% sono considerate la normalità⁴¹. Pertanto, nemmeno una loro valutazione *al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio* risulta proponibile.

4.4 Crediti, conferimenti

Un credito, nel rapporto obbligatorio, rappresenta la prestazione dovuta dal debitore obbligato al beneficiario, nonché il diritto a esigere la medesima.

Partendo da questa definizione, dobbiamo soffermarci su un aspetto di cui si è già discusso⁴² cioè dalle parole “diritto a esigere” la prestazione dovuta dal debitore. Quando viene effettuato un acquisto di criptovaluta, abbiamo appurato, non esiste di fatto nessuna garanzia sulla controprestazione. Il mercato di scambio, rappresentato ricordiamo da siti che operano sul trading delle criptovalute, non fornisce alcuna garanzia sulla restituzione delle somme in deposito nel wallet. Non vi è certezza o tutela giuridica alcuna, riconosciuta o riconoscibile, circa l'esistenza di un deposito in bitcoin, ad esempio, al di fuori della blockchain e di conseguenza è inevitabile che sull'esigibilità di un credito avente natura di criptovaluta possano sorgere dubbi interpretativi.

Nonostante queste discrepanze e nonostante manchi la caratteristica tipica di un credito di rappresentare un diritto ad esigere una prestazione, nella prassi, l'unica soluzione

⁴⁰ Caponera A., & Gola C. (2019). Aspetti economici e regolamentari delle <<cripto-attività>>. *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, n. 484 marzo 2019, Banca d'Italia

⁴¹ Incorvaia A. (2020). L'iscrizione in bilancio dei cryptoassets secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Un'analisi sulle corrette metodologie da applicare in sede di initial recognition e successive valutazioni. *Rivista dei Dottori Commercialisti* 1/2020 e Caponera A., & Gola C. (2019). Aspetti economici e regolamentari delle <<cripto-attività>>. *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, n. 484 marzo 2019.

⁴² Si veda cap. 3 paragrafo 3.2

percorribile nel nostro ordinamento appare quella di considerare le criptovalute alla stregua di un credito⁴³, in ossequio al principio di prevalenza di sostanza sulla forma⁴⁴.

“Nella sostanza si può affermare si sia in presenza di un baratto tra i beni e servizi da cui origina il credito pecuniario. Se, per previsione contrattuale, l’obbligazione insorta prevede, per la sua estinzione, l’utilizzo libero o vincolato ad un particolare tipo di criptovaluta, il debito/credito sarà espresso nel bilancio di esercizio, al cambio di una piattaforma di riferimento scelta dall’obbligato o concordata tra le parti ed debito/credito convertito in moneta di conto (e con le correlate informazioni nella nota esplicativa del bilancio di esercizio) sarà indicato nella sezione dei debiti/crediti correnti”⁴⁵.

Nel caso di un conferimento del credito espresso in bitcoin, che non trovi poi rispondenza con la sua reale esigibilità, non resterebbero che i rimedi previsti dal Codice Civile in materia di svalutazione del conferimento in natura, al netto dei necessari dubbi sulla omologabilità di un fenomeno simile⁴⁶. Da precisare che ciò è già accaduto nel 2015 quando è stata omologata in Italia la prima società a responsabilità limitata con capitale conferito pari a 45 bitcoin. Il conferimento è stato effettuato in natura *ex art. 2465 c.c.*

A leggere le prime pronunce della giurisprudenza italiana di merito, si avverte l’impressione di trovarsi di trovarsi di fronte ad un ostruzionismo nei confronti dell’ingresso delle monete virtuali nei patrimoni delle società commerciali⁴⁷. Invero, non si è avuta alcuna difficoltà ad affermare che le criptovalute fossero «da considerarsi, a tutti gli effetti, come moneta»⁴⁸. A fare la differenza è stato il contesto dal quale ha tratto origine il contenzioso: oggetto del contendere era il se una certa somma espressa in criptovaluta potesse costituire elemento di attivo suscettibile di conferimento in

⁴³ Definito come “credito informatico assimilabile ad una funzione algoritmica, contenuta in un database” che, di fatto, è di impossibile manomissione dunque, in tale registro, è pur sempre presente la traccia delle transazioni avvenute.

⁴⁴ Così Costa G. (2018) L’iscrizione in bilancio dei bitcoin. *Commercialista Telematico* 5 aprile 2018 ; Falcone F. (2018). Il bitcoin alla prova dell’iscrizione in bilancio. *IPSOA Quotidiano*, 20 marzo 2018

⁴⁵ Pontani F. (2020) in “Le criptovalute nel bilancio di esercizio delle società di capitali” – *Economia Aziendale Online - Business and Management Sciences International Quarterly Review*, Pavia, Aprile 2020 Volume 11 - N. 1/2020

⁴⁶ Falcone F., Il bitcoin alla prova dell’iscrizione in bilancio, *IPSOA Quotidiano* 20 Marzo 2018

⁴⁷ App. Brescia, Sez. I, decr. 24 ottobre 2018, in *Dejure*, che ha confermato – sia pure con motivazioni differenti – Trib. Brescia, 25 luglio 2018, n. 7556, in *ilsocietario.it*, 27 novembre 2018, con nota di F. BARTOLINI, e in *Notariato*, 2018, con nota di M. KROGH.

⁴⁸ App. Brescia, 24 ottobre 2018, cit.

capitale di una società a responsabilità limitata. Nella definizione del fenomeno sotto il profilo giuridico, come già accennato al paragrafo precedente, la giurisprudenza è parsa non voler essere troppo stringente equiparando sostanzialmente la cripto moneta al denaro; allo stesso tempo, però, si è concesso che «strutturalmente presenta caratteristiche proprie dei beni mobili»⁴⁹. L'ambivalenza di una simile definizione mira a non scontentare nessuno, tenuto conto che l'art. 2464 c.c. permette il conferimento in conto capitale anche di beni diversi dal denaro, purché «susceptibili di valutazione economica» (e sempre che l'atto costitutivo lo preveda). Quel che fin qui ha condotto i giudici italiani su una posizione di chiusura è, in primo luogo, l'estrema volatilità della cripto valuta: in mancanza di «un sistema di scambio idoneo a determinarne l'effettivo valore ad una certa data», si è ritenuto impossibile pervenire a una «valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto»⁵⁰. In secondo luogo, si è osservato che l'esistenza di dispositivi di protezione ad elevato contenuto tecnologico potrebbe, «di fatto, renderne impossibile l'espropriazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore»⁵¹, in tal modo vanificando una delle funzioni essenziali che il capitale sociale è deputato a svolgere in qualunque società commerciale⁵².

⁴⁹ App. Brescia, 24 ottobre 2018, cit.

⁵⁰ App. Brescia, 24 ottobre 2018, cit.

⁵¹ Trib. Brescia, 25 luglio 2018, cit. La delicatezza del problema è avvertita anche da Semeraro M., (2019), *Moneta legale, moneta virtuale e rilevanza dei conflitti*, in *Rivista di Diritto Bancario – dottrina e giurisprudenza commentata*, Fascicolo II anno 2019, p. 237 ss.

⁵² Sulla funzione di garanzia patrimoniale generica svolta del capitale, tanto nelle società di persone quanto nelle società di capitali, si veda Tantini G. (1980), *Capitale e patrimonio nella società per azioni*, p. 76 ss. Padova CEDAM, Ferri G. jr. (2008), *Struttura finanziaria dell'impresa e funzioni del capitale sociale*, in *Rivista del Notariato*, p. 743.

Rappresentazione contabile	Giudizio	Motivazione
Immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni, altri titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	Non praticabile	Risulta assente un meccanismo che permetta una rappresentazione corretta e veritiera del valore dell'investimento qualora non dovesse per forza subire una svalutazione di carattere duraturo.
Rimanenze	Praticabile per gli attori 1, 2 e 5 ⁵³	Se le criptovalute sono detenute per la vendita nell'ambito dell'attività caratteristica dell'impresa, possono essere considerate alla pari di materie prime pur non avendo la caratteristica di un bene tangibile.
Attivo circolante, disponibilità liquide	Non praticabile	Sebbene la Magistratura non abbia escluso una equiparazione, nella prassi non risulta applicata poiché non risponde ai requisiti dell'OIC 14.
Crediti, conferimenti	Praticabile l'inserimento tra i crediti con considerazioni specifiche e dai non pochi dubbi interpretativi (per tutti gli attori)	Non hanno la caratteristica tipica di un credito di rappresentare un diritto ad esigere una prestazione. Risulta comunque l'unica via attualmente seguita nella prassi se viene dato risalto al principio di prevalenza di sostanza sulla forma.

Tabella 4.1: Tabella riassuntiva delle possibili rappresentazioni contabili della detenzione di criptovalute in imprese che redigono il bilancio di esercizio secondo la normativa nazionale

⁵³ Si prenda come riferimento l'elenco al cap. 2.2

Conclusioni

Il punto su cui si basa l'indagine sin qui svolta è rappresentato dalla qualificazione delle criptovalute come un tipo di attività digitale la cui classificazione nel bilancio di esercizio è strettamente dipendente dalla funzione che svolge nel sistema economico dell'attore che la detiene.

La funzione principalmente riconosciuta, nel sistema economico generale, viene ricondotta funzionalmente (salvo diversi indirizzi gestori dell'entità) a quella del mezzo di scambio. Questo se e nella misura in cui, nei rapporti economici tra soggetti diversi, vi sia assenso nell'assegnare ad una qualsiasi criptovaluta, salvo controindicazioni derivanti dalla legge di un qualsiasi Paese, l'attitudine ad estinguere obbligazioni, inteso lo scambio tra bene o servizio e criptovalute come un baratto nel quale il soggetto che accetta le criptovalute a soluzione di qualsiasi obbligazione accetta anche di correre il rischio della sua volatilità⁵⁴.

La volatilità di ogni criptovaluta, ricordiamo, è a sé stante salvo dipendere, in linea generale, dalle barriere che la politica di alcuni Stati tentano di costruire e al tipo di piattaforma digitale nella quale avviene lo scambio con moneta legale, come apparato, ognuna svincolata dalle altre sia a livello di utenza che a livello di sicurezza della tecnologia (non ancora regolamentata da standard condivisi) utilizzata e posta a fondamento della sua generazione, conservazione e scambio (ricordiamo che in un qualsiasi wallet sono conservate le credenziali che danno titolo al soggetto di considerarsi "proprietario" di un determinato quantitativo di questi digital asset e di poterne disporre).

Per chi opera nella gestione delle criptovalute quali commercianti, *exchanger* e *miners*, la funzione economica è di natura industriale (generazione) o commerciale (scambio) e la giacenza, a fine esercizio, è espressione di una quantità e valore di magazzino (immateriale), con problemi non indifferenti in tema di valutazione alla fine di un esercizio. Pur tuttavia con difficoltà oggettive riscontrabili, per questa tipologia di attori l'inserimento delle criptovalute quali rimanenze appare la via correttamente percorribile sia a livello internazionale che nazionale dimostrando armonia in entrambi gli schemi di bilancio.

⁵⁴ Così si esprime Pontani F. in "Le criptovalute nel bilancio di esercizio delle società di capitali" – Economia Aziendale Online - Business and Management Sciences International Quarterly Review, Pavia, Aprile 2020 Volume 11 - N. 1/2020

L'impiego di criptovalute con destinazione a medio-lungo termine è espressione di immobilizzazioni immateriali che deve prevedere adeguati coefficienti di ammortamento ed una costante verifica del valore netto per garantire la veridicità del bilancio di esercizio, veridicità che deve fare i conti con la volatilità dell'attivo digitale, per tali motivi praticabile in un bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS ma che convince meno in un bilancio redatto secondo gli schemi del Codice Civile.

Ogni assimilazione del *bitcoin* alla valuta, a moneta elettronica, a merce, a forma di investimento, agli strumenti di pagamento tipici sembrano non cogliere alla perfezione le caratteristiche di questo fenomeno e nemmeno sembra essere percorribile secondo la dottrina la possibilità di destinare le criptovalute a conferimento in società di capitali⁵⁵.

Abbiamo assistito ad inadeguatezze delle categorie giuridiche, a livello globale, come pubblicato nel 2014 dalla biblioteca del Congresso USA⁵⁶ in cui è stata presentata una rassegna sul trattamento giuridico di quaranta Paesi dei quali solo Brasile e Cina risultano aver adottato normative *ad hoc*. Negli anni seguenti altri Paesi hanno coniato normative atte a normare questo fenomeno. Da quanto risulta⁵⁷, il primo organismo contabile ad aver disciplinato a livello nazionale il trattamento delle "valute virtuali" è lo standard setter giapponese (*Accounting Standards Board of Japan – ASBJ*) che ha stabilito l'introduzione di una classe di attività a sé stante ("*independent category of asset*") che può "contribuire a flussi di cassa" che affluiscono all'impresa⁵⁸.

In conclusione, dal punto di vista prettamente contabile, sarebbe auspicabile, come le varie fonti scrutinate per scrivere questa tesi chiedono, prevedere anche nel nostro ordinamento una nuova tipologia di asset, ad esempio gli *asset digitali*. Oppure una nuova categoria di *valute digitali*, certamente prevedendo a cascata diritti e obblighi che accompagnino tali valute, per natura molto diverse da quelle fisiche e tradizionali.

⁵⁵ Nell'ambito della dottrina italiana, si vedano le analisi di Gasparri, G., *Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del bitcoin: miraggio monetario critto anarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n.3, 2015, pp 415 ss. e Vardi, N., *Criptovalute e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin*, anch'esso in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*

⁵⁶ <http://www.loc.gov/law/help/bitcoin-survey/regulation-of-bitcoin.pdf>

⁵⁷ Caponera A., & Gola C. (2019). Aspetti economici e regolamentari delle <<cripto-attività>>. *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, n. 484 marzo 2019.

⁵⁸ Cfr. Accounting Standards Board of Japan (2018). Vedi anche: EFRAG (2018).

Per quanto riguarda il nostro Paese, l'istituzione del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione⁵⁹ e la voglia di trovare una convivenza con le criptovalute da parte della Banca d'Italia sembrano ben presagire. Certamente l'arbitrarietà attuale di poter destinare la detenzione di cripto attività in un bilancio nazionale crea non pochi dubbi lasciando pur spazio ad artifici non ancora perfettamente armonizzati all'interno nel nostro ordinamento.

⁵⁹ 5 settembre 2019 nel Governo Conte II

8 febbraio 2021: Elon Musk, CEO di Tesla, ha annunciato che nel prossimo futuro accetterà il pagamento in bitcoin per i suoi prodotti. Ha quindi investito 1,5 miliardi di dollari in questa criptovaluta.

9 febbraio 2021: il valore di scambio del bitcoin ha fatto segnare un nuovo record storico di 44.000 dollari.

Bibliografia

Bianchi S., & Ballarin F. (2018), “Criptovalute: implicazione per gli IFRS adopters”, *Rivista Amministrazione & Finanza*, n. 7/2018.

Cirillo A., & Atzeni C. (2018), “Aspetti operativi, giuridici e fiscali delle cripto valute”, *Rivista Amministrazione & Finanza*, n. 8-9/2018.

Florindi E. (2018), *Criptovalute: Manuale di sopravvivenza*. Reggio Emilia: Mondadori Editore.

Capaccioli S. (2015), *Perizia di stima per il conferimento di beni o servizi in natura di nr. 45 bitcoin ex 2465 c.c. per il conferimento nella società Oraclize S.r.l.*, Arezzo.

Caponera A., & Gola C. (2019), Aspetti economici e regolamentari delle << cripto-attività>>, *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, n. 484 marzo 2019, Banca d'Italia

Comunicato Stampa OAM 22 marzo 2019

Comunicato Stampa OAM del 13 febbraio 2020

Costa G. (2017), “Giurisprudenza e attualità in materia tributaria”, *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 3/2017

Costa G. (2018), *L'iscrizione in bilancio dei bitcoin*, *Commercialista Telematico* 5 aprile 2018

De Stefano G. (2020), *Il Bitcoin dalla crisi finanziaria ad oggi e perché non è un investimento*, *Il Sole 24 ore*, 22 aprile 2020

Falcone F. (2018), *Il bitcoin alla prova dell'iscrizione in bilancio*. IPSOA Quotidiano, 20 marzo 2018

Ferri G. jr. (2008), “Struttura finanziaria dell’impresa e funzioni del capitale sociale”, *Rivista del Notariato*, p. 743

Gasparri, G. (2015), “Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del bitcoin: miraggio monetario critto anarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema”, *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, V. 31, n.3 anno 2015, pp 415 ss.

Girino E. (2018), “Criptovalute: un problema di legalità funzionale”, *Rivista di diritto bancario – dottrina e giurisprudenza commentata*, Fascicolo IV, sez. I, p. 763

Glaser F., Zimmermann K., Haferkorn M., Weber M.C. & Siering M. (2014), “Bitcoin - Asset or Currency? Revealing Users' Hidden Intentions”, *European Conference on Information Systems (ECIS)*”, Tel Aviv

Greco G. (2019), “Valute virtuali e valute complementari, tra sviluppo tecnologico e incertezze regolamentari”, *Rivista di diritto bancario*, Fascicolo I, p. 66

Incorvaia A. (2020), “L’iscrizione in bilancio dei cryptoassets secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Un’analisi sulle corrette metodologie da applicare in sede di initial recognition e successive valutazioni”, *Rivista dei Dottori Commercialisti* 1/2020

Minenna M. (2018), *L’esplosione della bolla Bitcoin: un'autopsia*, Il Sole 24 Ore del 31 dicembre 2018

Nakamoto S. (2008), Bitcoin: un sistema di moneta elettronica peer-to-peer, disponibile a https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_it.pdf

Pontani F. (2020), “Le criptovalute nel bilancio di esercizio delle società di capitali”, *Economia Aziendale Online - Business and Managemet Sciences International Quaterly Review*, Aprile 2020 Volume 11 - N. 1/2020, Pavia

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 72/E – Roma 02 settembre 2016

Semeraro M., (2019), “Moneta legale, moneta virtuale e rilevanza dei conflitti”, *Rivista di Diritto Bancario – dottrina e giurisprudenza commentata*, Fascicolo II anno 2019, p. 237 ss.

Soldavini P. (2020), “PayPal apre alle criptovalute: il bitcoin sarà accettato per i pagamenti”, *Sole 24 Ore* del 21 ottobre 2020

Tantini G. (1980), *Capitale e patrimonio nella società per azioni*, Padova: CEDAM

The Law Library of Congress, Global Legal Research Center (2014), Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions disponibile a <http://www.loc.gov/law/help/bitcoin-survey/regulation-of-bitcoin.pdf>

Vardi, N. (2015), “Criptovalute e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin”, *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica* Anno XXX Fascicolo 3 anno 2015

Sitografia

Coin ATM radar, <https://coinatmradar.com/>

Piattaforma Coinbase, <https://www.coinbase.com/price/bitcoin>

Piattaforma Coinbase, <https://www.coinbase.com/price/ethereum>

Piattaforma Coinbase, <https://www.coinbase.com/price/litecoin>

Piattaforma Coinmarket, <https://coinmarketcap.com/it/all/views/all/>

Piattaforma Coinmarket, <https://coinmarketcap.com/it/currencies/bitcoin/>

Piattaforma Coinmarket, <https://coinmarketcap.com/it/currencies/ethereum/>

Piattaforma Coinmarket, <https://coinmarketcap.com/it/currencies/litecoin/>

The Cryptonomics, <https://cryptonomist.ch/2019/01/05/nazioni-che-usano-bitcoin/>

Consob, <http://www.consob.it/web/investor-education/criptoalute>

Il Sole 24 Ore, <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2020/04/22/bitcoin-crisi-investimento/>

IFRS Foundation, <https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/june-2019/#8>

Piattaforma IG Group, <https://www.ig.com/it/glossario-trading/definizione-di-moneta-fiat>